

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 187 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SPAZI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DISTRIBUZIONE AUTOMATICA BEVANDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI E DI NOLEGGIO EROGATORI D'ACQUA PRESSO LE SEDI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER IL PERIODO DI 6 ANNI (2026-2031)

CAPITOLATO SPECIALE.....	1
DEFINIZIONI.....	4
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	5
ART. 2 - SOPRALUOGHI.....	5
ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE.....	5
ART. 4 - VALORE DELLA CONCESSIONE	5
ART. 5 - RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	6
ART. 6 - CS – COORDINATORE DEL SERVIZIO	6
ART. 7 - PREZZI DI VENDITA DEI PRODOTTI	6
ART. 8 - CORRISPETTIVI.....	7
ART. 9 - REVISIONE PREZZI.....	8
ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	8
ART. 11 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISTRIBUTORI E EROGATORI	9
11.1 - ULTERIORE DOTAZIONI E PRESTAZIONI RICHIESTE	12
ART. 12 - PRODOTTI	14
12.1 - ULTERIORI PRESCRIZIONI RICHIESTE SU PRODOTTI	15
ART. 13 - UTILIZZO DEGLI SPAZI E IMPIANTISTICA.....	17
ART. 14 - TERMINI PER LA CONSEGNA E L'INSTALLAZIONE.....	17
ART. 15 - RIFORNIMENTO E LIVELLI DI SERVIZIO.....	18
ART. 16 - ASSISTENZA AGLI UTENTI E GESTIONE RECLAMI	19
ART. 17 - REPORTISTICA.....	19

ART. 18 - PERSONALE ADDETTO.....	20
ART. 19 - CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO.....	21
ART. 20 - POLIZZA.....	21
ART. 21 - SICUREZZA.....	22
ART. 22 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	23
ART. 23 - APPLICAZIONE PENALI	23

DEFINIZIONI

Termine	Definizione
Concessione	La concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti preconfezionati descritta nel Capitolato.
Concessionario	L'impresa o soggetto a cui è affidato il servizio in Concessione, a seguito di aggiudicazione della Gara.
CS	Coordinatore del Servizio, nominato dal Concessionario con il compito di coordinare le attività previste per la Concessione e fungere da referente operativo per la Regione Emilia-Romagna e il DEC.
DEC	Direttore dell'Esecuzione del Contratto incaricato dalla Regione Emilia-Romagna; provvede alla direzione e al controllo della fase esecutiva del Contratto, in modo da assicurare la regolare esecuzione degli adempimenti previsti a carico del Concessionario.
Manuale HACCP	Manuale adottato dal Concessionario per l'autocontrollo delle procedure di approvvigionamento, conservazione, commercio e somministrazione di alimenti, in applicazione della normativa in materia di sicurezza alimentare (in particolare il D.lgs. 193/2007 Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)
Referente/i di palazzo	Referente/i di/delle sede/i dove sono installati i distributori e dove viene erogato il servizio di distribuzione;
RUP	Responsabile Unico del Progetto, nominato dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023; cura il coordinamento e la gestione di tutte le attività nelle diverse fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.
Uffici Tecnici	Uffici della Regione Emilia-Romagna con competenze tecniche relative alla manutenzione di edifici, locali, spazi e impianti della Regione Emilia-Romagna e alle verifiche connesse.
RSPP	Responsabile Sicurezza Prevenzione e Protezione – della Regione Emilia-Romagna con competenze relative all'applicazione della normativa sulla sicurezza e alle verifiche connesse.
CAM	Criteri Ambientali Minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili" adottati con D.M. 9 aprile 2025, pubblicati in G.U. n. 96 del 26 aprile 2025. In vigore dal 26 maggio 2025).

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente appalto ha per oggetto la concessione di spazi per la gestione del servizio distribuzione automatica bevande e alimenti preconfezionati e di noleggio erogatori d'acqua presso le sedi della regione Emilia-Romagna per il periodo di 6 anni (2026-2031).

ART. 2 - SOPRALLUOGHI

I concorrenti, prima della presentazione dell'Offerta, possono chiedere di effettuare, un sopralluogo presso le sedi dove dovranno essere installati i distributori automatici. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dai rappresentanti legali delle società o dai loro delegati muniti di apposita delega a firma del rappresentante legale, accompagnata da fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato.

Si evidenzia che:

a) nelle sedi regionali di Viale Aldo Moro 50 e Viale Aldo Moro 21 sono presenti due esercizi che erogano in regime di concessione servizi di bar e tavola fredda.

b) fino alla aggiudicazione del presente contratto sono presenti nelle sedi regionali distributori/colonnine che erogano gratuitamente acqua prelevata dalla rete idrica, depurata, refrigerata e volendo gasata.

Il sopralluogo potrà essere effettuato nei giorni dal lunedì al venerdì, previo appuntamento da richiedere all'indirizzo PEC approvvigionamenti@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Ciascun concorrente potrà indicare al massimo due incaricati. Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti e, qualora ciò avvenga, la seconda indicazione non sarà presa in considerazione.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di completa installazione dei nuovi distributori.

Alla scadenza il contratto s'intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti; non è prevista quindi la possibilità di concordare ulteriori prosecuzioni della durata del contratto. Ai sensi dell'articolo 178, comma 5, la durata dei contratti di concessione non è prorogabile, salvo per la revisione di cui all'articolo 192, comma 1.

La Regione Emilia-Romagna si riserva, in ogni caso, la facoltà di una proroga tecnica per un periodo non superiore a sei mesi, nell'esclusiva necessità di svolgimento delle procedure per l'individuazione di un nuovo soggetto economico. La ditta è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal capitolato.

ART. 4 - VALORE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'Art. 179 co. 1 e 3 lett. c) del D.lgs. 36/2023 il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione, tenuto, se del caso, anche del valore di eventuali clausole di opzione e dei pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma dall'ente concedente;

Il valore presunto della Concessione del Codice

Descrizione	Importo (Iva esclusa)
valore stimato del fatturato annuo generato dal consumo dei prodotti da parte degli utenti del servizio di distribuzione automatica (IVA al 10%)	€ 250.000,00
+ Vantaggio finanziario ottenuto dall'addebito all'amministrazione del canone annuo di noleggio degli erogatori di acqua per 39 erogatori (IVA al 22% - € 70,00 mensili a erogatore);	€ 32.760,00
valore presunto complessivo annuo ricavato da parte della ditta	282.760,00
x la durata contrattuale di n. 6 anni	€ 1.696.560,00

La Regione Emilia-Romagna, ai fini della determinazione del valore suddetto si è basata sui fatturati dichiarati dal concessionario attualmente gestore del servizio, che non sono stati oggetto di verifiche;

Tale stima, ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo la Regione Emilia-Romagna e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente alla gestione del servizio in parola, risultando determinanti le scelte strategiche e commerciali che verranno adottate dal Concessionario stesso per la gestione del servizio.

Eventuali variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del concessionario in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto

Il concessionario assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente alla gestione del servizio in parola, risultando determinanti le scelte strategiche e commerciali che verranno adottate dal Concessionario stesso per la gestione del servizio.

ART. 5 - RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la fase di esecuzione del Contratto, la Regione Emilia-Romagna si avvale di un **DEC**, nominato su proposta del **RUP** (vedi **DEFINIZIONI**).

Il DEC provvede alle attività di direzione, coordinamento e controllo tecnico-contabile nella fase esecutiva del Contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle condizioni offerte dal Concessionario in sede di Gara.

ART. 6 - CS – COORDINATORE DEL SERVIZIO

Prima dell'inizio del servizio, il Concessionario deve nominare un proprio CS (Coordinatore del Servizio), e contestualmente indicare un suo sostituto, professionalmente preparato e in grado di coordinare tutte le attività previste dal Capitolato.

Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione delle attività connesse con la Concessione, ha funzioni di coordinamento nella gestione dei distributori e deve mantenere un contatto continuo con il DEC, rendendosi sempre reperibile, tramite telefono fisso o mobile o posta elettronica, nell'arco della giornata lavorativa.

La Regione Emilia-Romagna, per contro, può ottenere in qualsiasi momento, previa motivata richiesta, la sostituzione del CS e/o del suo sostituto, senza che il Concessionario possa opporre eccezione alcuna.

ART. 7 - PREZZI DI VENDITA DEI PRODOTTI

Per le categorie di prodotti indicati nel seguente elenco i prezzi resteranno fissi ed invariabili fatta salva la clausola di revisione prezzi di cui all'articolo 9 che segue; al fine di garantire all'utenza un adeguato costo degli stessi tali prezzi non dovranno superare i valori di seguito indicati:

- Bevande calde a base di caffè o tè: € 0,60 con moneta – € 0,50 con App (+ € 0,05 per bicchiere)
- Bevande calde a base di caffè o tè in categoria “PREMIUM”: € 0,70 con moneta – € 0,60 con App (+ € 0,05 per bicchiere)
- Acqua naturale e frizzante in bottiglia Pet 100% riciclata per euro € 0,70

Pertanto, il concessionario si impegna ad erogare i menzionati prodotti ai prezzi massimi indicati. Detti prezzi non sono oggetto di valutazione in sede di offerta economica.

I prezzi dei prodotti dovranno essere esposti all’utenza in modo visibile su tutti i distributori ed essere applicati in modo omogeneo in tutti i distributori oggetto del presente appalto.

Periodicamente con cadenza annuale, ovvero secondo necessità, il CS e il DEC cooperano per valutare il gradimento dell’offerta da parte degli utenti, secondo la reportistica delle vendite, le segnalazioni dell’utenza, ecc.;

ART. 8 - CORRISPETTIVI

DISTRIBUTORI AUTOMATICI:

Il Concessionario corrisponde alla Regione Emilia-Romagna un canone per ciascun distributore come da prospetto denominato “**Elenco sedi, popolazione e presenza media**” pari all’importo indicato nell’offerta tecnica. Tale elenco rappresenta la configurazione attuale delle macchine presenti.

Regione Emilia-Romagna si riserva la facoltà, a proprio insindacabile ed inappellabile giudizio ed in relazione alle proprie effettive esigenze, di aumentare o diminuire il numero dei distributori e il Concessionario è impegnato ad adeguarsi ai sensi dell’art. 189 c.1.

Il canone annuo da corrispondere alla Regione Emilia-Romagna è comprensivo sia del corrispettivo per la concessione del diritto a erogare il servizio sia del rimborso forfettario annuale delle spese per le utenze (consumo idrico ed elettrico) e per le pulizie.

Il canone annuo è corrisposto in un’unica soluzione annuale con scadenza posticipata:

1° anno il canone sarà commisurato ai mesi di servizio fino al 31.12 sulla base del numero dei distributori presenti al 31.12;

Per il II° anno e successivi, il canone sarà versato posticipatamente in una unica soluzione entro il 1° marzo di ciascun anno in base al numero di distributori installati al 31.12. dell’anno precedente;

Il corrispettivo così determinato è assoggettabile ad I.V.A. 22% a carico della ditta aggiudicataria.

Il corrispettivo sarà versato secondo le indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna contraente, previa emissione di fattura elettronica;

EROGATORI D’ACQUA

Il Concessionario si impegna ad installare gli erogatori di acqua microfiltrata a quattro vie (liscia a temperatura ambiente, liscia refrigerata, gassata, calda per the e tisane), come da prospetto denominato “**Elenco sedi, popolazione e presenza media**”. Tale elenco rappresenta la configurazione attuale delle macchine presenti.

La Regione Emilia-Romagna si riserva la facoltà, a proprio insindacabile ed inappellabile giudizio ed in relazione alle proprie effettive esigenze, di aumentare o diminuire il numero degli erogatori d’acqua e la società aggiudicataria è impegnata ad adeguarsi, ai sensi di quanto previsto all’ art. 120 c.1 lett. a.

Regione Emilia-Romagna riconosce per ciascun erogatore installato un canone di noleggio fissato in **€ 70,00 mensili IVA esclusa**.

Il pagamento del corrispettivo relativo al noleggio degli erogatori d’acqua avverrà dietro presentazione di regolari fatture elettroniche posticipate emesse annualmente previa verifica di conformità dei servizi resi, nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e regolarità contributiva.

Il canone di noleggio è corrisposto in un’unica soluzione annuale con scadenza posticipata:

il 1° anno il canone sarà commisurato ai mesi di servizio fino al 31.12 sulla base del numero degli erogatori presenti al 31.12;

Per il II° anno e successivi, il canone sarà versato posticipatamente in una unica soluzione entro il 1° marzo di ciascun anno in base al numero di erogatori installati al 31.12. dell'anno precedente;
Il corrispettivo così determinato è assoggettabile ad I.V.A. 22%.

ART. 9 - REVISIONE PREZZI

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione del canone di concessione del contratto, per i primi due anni di Contratto e pertanto sino a tale data il canone di concessione rimarrà invariato.

Sia il canone annuo corrisposto per i distributori automatici, sia il valore del canone di noleggio degli erogatori di acqua, sia i singoli prezzi di vendita indicati nell'elenco all'articolo 7 che precede, saranno assoggettabili alla revisione periodica del prezzo, per gli anni successivi al secondo, facendo riferimento, come base di calcolo, alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi, verificatasi nell'anno precedente (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.).

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi per procedere alla revisione si utilizzano gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT link ([Indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie – Istat](#)).

REVISIONE PREZZI PRODOTTI

Decorso il secondo anno è prevista la revisione dei prezzi per i prodotti di cui all'art. 7, nel caso in cui, la variazione del costo della materia prima per la fornitura di detti prodotti, in aumento o in diminuzione, sia superiore al 20 per cento dell'importo accertato alla data di avvio del servizio; ed opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione accertata.

Si rinvia all'art 60 del d.lgs. 36/2023. La revisione di prezzi in aumento potrà essere riconosciuta, su istanza del Concessionario, previa istruttoria e adozione di apposito provvedimento da parte della Stazione appaltante. Solo a seguito del formale accoglimento dell'istanza da parte di Regione Emilia-Romagna, il listino aggiornato con i nuovi prezzi è ufficialmente applicabile dal Concessionario. Per l'eventuale ricalcolo dei singoli prezzi, è applicato l'arrotondamento matematico ai 5 centesimi di euro.

ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il fornitore, prima di emettere fattura elettronica, dovrà attendere il ricevimento del Certificato di regolare esecuzione e pagamento che accerta la conformità della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni contenute nel capitolato e autorizza a emettere fattura secondo i termini indicati dalla Regione Emilia-Romagna.

Il pagamento del corrispettivo sarà eseguito sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, comunicato dal fornitore nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il pagamento del corrispettivo dovuto sarà comunque condizionato all'accertamento dell'assenza, in capo al fornitore, di violazioni gravi definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale ostative (art. 8, D.M. 30 gennaio 2015) al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell'art. 94, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il Codice Univoco Ufficio di riferimento da utilizzare per la fatturazione elettronica, come previsto dal DM 55 del 3 aprile 2013, è: 00UJHV (primo carattere: zero; secondo carattere: lettera "o"). L'affidatario dovrà intestare la fattura elettronica a:

Regione Emilia-Romagna Viale Aldo Moro, 52 – 40127 Bologna P.I. 02086690373 – C.F. 80062590379

Le fatture devono rispettare il processo di fatturazione digitale (art. 1, commi 209-214, della L. n. 244 del 2007, del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e del d.l. n. 66 del 2014 convertito in L. 89 del 2014).

La fattura deve contenere anche l'annotazione "Operazione con Scissione del pagamento", oltre tutti gli elementi obbligatori previsti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972, e come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228. Il decreto MEF n. 132 del 24/08/2020 "Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22/10/2020, modifica il DM n. 55/2013 specifica.

In particolare, le fatture dovranno indicare il numero del provvedimento di impegno economico di spesa, e il Codice unico di Gara (CIG). Il CIG ed il numero del provvedimento di impegno economico di spesa dovranno essere inseriti, pena l'irricevibilità della fattura, in uno dei blocchi informativi 2.1.2 (Dati Ordine Acquisto), 2.1.3 (Dati Contratto), 2.1.4 (Dati Convenzione), 2.1.5 (Dati Ricezione) o 2.1.6 (Dati Fatture Collegate), in corrispondenza 10 dell'elemento denominato "Codice CIG", del tracciato della fattura elettronica la cui rappresentazione tabellare è pubblicata sul sito www.fatturapa.gov.it.

Si invita a verificare la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio (SDI) accedendo al sito www.fatturapa.gov.it

ART. 11 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISTRIBUTORI E EROGATORI

I distributori automatici dovranno essere "censiti" online presso l'Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e dal Provvedimento della stessa Agenzia del 30/6/2016 Prot. n. 102807/2016.

I distributori dovranno essere conformi al Decreto 9 aprile 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 96 del 26 aprile 2025, e in particolare alle specifiche tecniche indicate nel paragrafo 2 "Criteri ambientali minimi (CAM) per i servizi di ristoro con l'installazione e la gestione di macchine distributrici di alimenti, bevande ed acqua" ai seguenti punti:

2.1.3 Distributori di acqua di rete

Il Concessionario dovrà installare erogatori di acqua allacciati alla rete potabile. Tali apparecchiature, devono essere dotate di sistemi di trattamento dell'acqua in accordo con quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute 7 febbraio 2012, n. 25.

Verifica: *L'offerente, nella relazione CAM, riporta e descrive la documentazione utile alla verifica di conformità al criterio*

2.1.4 Distributori di acqua calda e bevande calde

I distributori che erogano caffè e bevande calde solubili, sono, ove tecnicamente possibile, direttamente allacciati alla rete idrica e dotati di sistemi di trattamento dell'acqua in accordo con quanto previsto dal citato Decreto del Ministero della Salute 7 febbraio 2012, n. 25. Le caldaie di riscaldamento dell'acqua devono essere in acciaio inox o in altri materiali che garantiscano la conformità al Regolamento (CE) N. 1935/2004 del 27 ottobre 2004. I distributori hanno il macinacaffè incorporato, per erogare caffè espresso senza necessità di cialde o capsule. Solo qualora gli spazi non consentano di installare distributori con tale specifica tecnica o i ridotti consumi previsti non consentano di garantire la qualità del caffè in chicchi, è consentito l'uso dei monoporzionati.

Il distributore prevede la doppia campana per consentire di offrire due miscele diverse, a meno che, per esigenze di spazio o per gli scarsi consumi stimati, sia necessario installare modelli di macchine di minori dimensioni, prive di doppia campana.

Il distributore non eroga automaticamente zucchero ma consente all'utente di aggiungerlo solo impostando un apposito selettore tramite il quale la quantità massima di zucchero erogabile per ciascuna bevanda è di quattro grammi.

Verifica. L'offerente, nella relazione CAM, riporta e descrive la documentazione utile alla verifica di conformità al criterio, per esempio indica la denominazione o la ragione sociale del produttore dell'apparecchio, il codice identificativo e le relative schede tecniche. Il rispetto di tutti i requisiti è verificato in sede di esecuzione contrattuale. In caso di assenza dei mezzi di verifica sopra riportati, il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di far sottoporre a test uno o più articoli della fornitura, con costi a carico del Concessionario del servizio. A carico del medesimo permane l'obbligo di sostituire le forniture che dovessero risultare difformi.

2.1.5 Consumi energetici e gas refrigeranti

I distributori di prodotti solidi refrigerati appartengono alla classe di efficienza energetica migliore disponibile sul mercato o nelle due immediatamente inferiori, valutata secondo il Regolamento Delegato (UE) 2019/2018 della Commissione dell'11 marzo 2019, che integra il Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. Per i distributori di bevande calde e fredde, l'efficienza energetica è valutata secondo il Protocollo Industriale EVA-EMP 3.1b, fino all'entrata in vigore dei Regolamenti delegati Comunitari o di altri analoghi Standard tecnici disciplinanti metodiche per rilevare i consumi energetici di tale categoria di macchine.

I nuovi distributori con funzione refrigerante contengono gas refrigeranti con potenziale di GWP inferiore o uguale a 9 (4 a decorrere dal primo gennaio 2026) e, ove reperibili sul mercato di riferimento, tali gas refrigeranti sono gas naturali, quali anidride carbonica (CO₂), ammoniacca (NH₃) e idrocarburi (HC).

Le apparecchiature ricadenti nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 1369/2017, dotate di etichettatura energetica, devono appartenere alla più elevata classe di efficienza energetica disponibile sul mercato o a quella immediatamente inferiore per la rispettiva categoria di apparecchio.

Verifica. L'offerente, nella Relazione CAM, riporta e descrive la documentazione utile alla verifica di conformità al criterio. La Relazione include copia dell'etichettatura energetica e scheda tecnica o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità alle caratteristiche ambientali previste dal criterio. In fase di consegna, un'ulteriore verifica sarà eseguita attraverso la consultazione del database EPREL - Banca dati europea dei prodotti per l'etichettatura energetica:

(<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/refrigeratingappliancesdirectsalesfunction>)

per le apparecchiature distributrici di alimenti e bevande.

In relazione ai distributori con funzione refrigerante, la conformità riguardo al potenziale di GWP dei gas utilizzati, è dimostrata tramite una nota tecnica o altra documentazione tecnica del fabbricante, che riporti il nome del gas refrigerante utilizzato con relativo GWP (allegati I e II del Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006). In caso di utilizzo di una miscela di gas refrigeranti è necessario indicare il nome dei singoli gas refrigeranti, la composizione della miscela dei gas utilizzati con i GWP delle singole sostanze e la relativa somma, quest'ultima calcolata secondo quanto indicato all'allegato IV del Regolamento (UE) n. 517/2014.

2.1.6 Imballaggi

I distributori dovranno erogare bottiglie e vaschette in PET utilizzate per i prodotti offerti che contengono almeno il 25% di PET riciclato (R-PET). Per le bottiglie d'acqua si chiede il "100% di plastica riciclata - CO₂ impatto zero".

Verifica. L'offerente fornisce la certificazione di prodotto idonea ad attestare l'utilizzo di materiale riciclato per la produzione delle stesse bottiglie e vaschette in PET (es. Plastica seconda vita, ReMade in Italy).

Bicchieri e palette

Tutti i distributori dovranno fornire bicchieri, cucchiaini e/o palettine biodegradabili in materiali cartacei, che dovranno essere prodotti con polpa di cellulosa estratta da legno proveniente da foreste gestite con criteri di eco sostenibilità e certificate FSC, PEFC o equivalente;

Inoltre, i distributori dovranno:

- essere dotati di sensore per il rilevamento della tazza riutilizzabile; in caso di inserimento della tazza riutilizzabile non verrà erogato il bicchiere né addebitato l'importo.
- prevedere che l'erogazione del bicchiere monouso comporti il pagamento di un prezzo o extracosto pari a cinque centesimi di euro oltre al prezzo della bevanda;

2.2.5 Manutenzione delle apparecchiature e riduzione dei consumi energetici

Entro 30 giorni dalla decorrenza contrattuale e, successivamente, a cadenza annuale, è trasmesso al responsabile dell'esecuzione del contratto (DEC) il calendario delle specifiche attività di manutenzione e pulizia programmate sulle apparecchiature installate e gestite nell'ambito del servizio (ad esempio, le operazioni di pulizia delle serpentine dei condensatori; il settaggio delle temperature; la sostituzione dei filtri delle apparecchiature microfiltranti etc.), coerente con le indicazioni fornite nei manuali tecnici di istruzioni per l'uso e la manutenzione del fabbricante.

Le operazioni di pulizia devono essere opportunamente concordate tenendo conto delle esigenze correlate al numero di utenti.

I manuali tecnici di istruzioni per l'uso e la manutenzione del fabbricante sono trasmessi unitamente alla comunicazione della prima programmazione delle attività di manutenzione. In un registro sono annotate e descritte le operazioni di manutenzione e pulizia eseguite che deve essere esibito su richiesta del responsabile dell'esecuzione del contratto o di altro responsabile indicato dalla stazione appaltante, al fine di monitorare l'effettiva esecuzione delle attività manutentive e di pulizia nelle giornate indicate nel programma, su base campionaria. Le attività manutentive delle apparecchiature distributrici di acqua di rete trattata devono essere eseguite anche tenendo conto del Piano di sicurezza per gli impianti di trattamento dell'acqua al punto d'uso specifico, che deve essere elaborato tenendo conto della linea guida di pari oggetto, redatta per conto delle principali associazioni di categoria settoriali e del manuale di corretta prassi igienica per la distribuzione di acqua affinata, refrigerata e/o gasata da unità distributive automatiche aperte al pubblico (MCDA), redatto da Aqua Italia e Utilitalia, validato dall'ISS e dal Ministero della salute. Per la manutenzione dei distributori automatici si fa riferimento al Manuale di corretta prassi igienica per la distribuzione automatica di alimenti e bevande di CONFIDA, edizione 2018 validato dal Ministero della Salute sulla base del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari. **A maggiore tutela del servizio verso i consumatori, il Concessionario si dota di certificazione "TQS Vending".**

Le bevande fredde erogate tramite distributori automatici allacciati alla rete idrica sono sottoposte ad analisi batteriologiche almeno a cadenza semestrale a carico del concessionario. L'acqua trattata è sottoposta alle analisi previste nel citato Manuale di corretta prassi igienica, a cadenza almeno annuale. I risultati di tali analisi sono inviati al direttore dell'esecuzione del contratto e resi disponibili all'utenza. In una apposita segnaletica è riportata la data delle manutenzioni effettuate.

Entro trenta giorni dalla decorrenza contrattuale è altresì inviato al direttore dell'esecuzione del contratto un "Piano per la riduzione dei consumi energetici", che indichi, sulla base della rilevazione delle pratiche di consumo degli utenti e delle tipologie di prodotti presenti in ciascun distributore, le modalità operative da impostare (ad esempio la modalità stand-by tenendo conto delle fasce reali di utilizzo delle macchine, le temperature specifiche per categoria alimentari) in ciascun distributore al fine di garantire contestualmente la riduzione dei consumi

energetici e le adeguate condizioni igienico sanitarie dei prodotti ivi contenuti. Il Concessionario applica le misure previste dal piano.

Verifica: presentazione del calendario delle attività di manutenzione e pulizia programmate, del piano per la riduzione dei consumi energetici e dei monitoraggi eseguiti. Il Direttore dell'esecuzione del contratto controlla l'esecuzione delle attività manutentive e di pulizia programmate e dei monitoraggi sui consumi energetici con sopralluoghi durante lo svolgimento dei medesimi e si riserva di prendere visione del registro delle attività di pulizia e manutenzione. Produzione di Certificazione TQS Vending rilasciata da un organismo di valutazione della conformità.

11.1 - ULTERIORE DOTAZIONI E PRESTAZIONI RICHIESTE

Ulteriori specifiche tecniche degli erogatori di acqua di rete

Gli erogatori di acqua potabile allacciati alla rete idrica devono:

- essere di nuova fabbricazione o di costruzione non anteriore all'anno 2024, certificata da idonea documentazione;
- riportare una targhetta indicante chiaramente il numero identificativo dell'erogatore, la denominazione del concessionario, nonché un numero verde per segnalazioni di guasto, richiesta di sostituzione delle bombole gas, reclami.
- essere collegati alla rete idrica e allacciati allo scarico, e ove questo non fosse possibile per mancanza di scarico, essere dotati di un serbatoio (per la raccolta dell'acqua in eccesso), incassato all'interno della colonna.
- essere dotati di dispositivo antiallagamento o di una valvola di blocco automatico dell'acqua o di un sistema per la prevenzione delle perdite che interrompe automaticamente l'alimentazione idrica, riducendo il rischio di incidenti;
- essere dotati di meccanismi di sicurezza che - per l'acqua calda - evita fuoriuscite accidentali;
- erogare acqua microfiltrata ai carboni attivi;
- essere dotati di conformità alle certificazioni e alle norme CE;
- di facile pulizia e disinfettabili sia all'interno che all'esterno; gli erogatori devono essere dotati di un sistema di purificazione acqua a raggi UV per disinfettare l'acqua eliminando batteri e virus;
- senza rubinetti esterni con punto di erogazione protetto e distante dalla plancia dei comandi;
- di dimensione "a torre" alta, tale da consentire il prelievo dell'acqua senza piegarsi;
- essere dotati di un contatore misuratore dell'acqua erogata, ai fini della manutenzione e del cambio dei filtri;

Le caratteristiche degli erogatori d'acqua descritti all'interno dell'offerta tecnica saranno oggetto di attribuzione di punteggio commisurato alla efficienza e alla qualità della soluzione proposta.

Si precisa inoltre che la manutenzione degli erogatori, ordinaria e straordinaria, la sostituzione delle bombole di gas, dei filtri e di ogni materiale di consumo, gli interventi di ripristino/sostituzione in caso di malfunzionamento/guasto, è a carico del concessionario, il quale, oltre a quanto previsto dall'ARTICOLO 17 REPORTISTICA che segue, deve provvedere anche alla manutenzione preventiva ordinaria ogni 2 mesi e a chiamata, nella quale sono ricompresi, a titolo esemplificativo:

- Sanificazione quadrimestrale;
- Decalcificazione;
- Sostituzione Filtro 4C2 al bisogno;
- Pulizia dell'intera macchina (semestrale)
- Sostituzione lampada UV (annuale)

- Sostituzione dei pezzi guasti o usurati (al bisogno)

Il servizio di erogazione di acqua potabile dovrà essere GRATUITO per il fruitore finale.

Sono compresi nel canone di noleggio di ciascun erogatore:

- ricarica e/o sostituzione pieno per vuoto su chiamata, di bombole ricaricabili di CO2 per uso alimentare E290;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- interventi di ripristino in caso di malfunzionamento, a chiamata;
- ogni altra spesa necessaria alla corretta esecuzione del contratto.

Ulteriori specifiche tecniche dei distributori

I distributori dovranno:

- essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione, di costruzione non anteriore all'anno 2024, con possibilità, in ogni caso, di "refitting" dei distributori stessi al fine di garantirne la compatibilità con futuri aggiornamenti tecnologici;
- conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia, ai sensi dell'art. 32 del DPR 327 del 26/3/1980;
- I distributori devono essere ad altezza accessibile, con etichette in braille per agevolare l'utilizzo da parte di persone non vedenti; devono essere dotati di tutti i più recenti dispositivi e ausili per supportare le persone disabili o portatrici di svantaggi;
- essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzioni incendi a norma del D.lgs. 81/2008, e rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge;
- essere dotati di marchio CE;
- essere conformi ai requisiti dettati dall'applicazione del metodo H.A.C.C.P. e prevedere dei piani di autocontrollo;
- riportare una targhetta indicante chiaramente il numero identificativo del distributore, la denominazione del Concessionario, nonché un numero verde a cui rivolgersi per segnalazioni e reclami;
- garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione, nonché essere in grado di generare ridotti impatti ambientali e risparmi energetici e nel rispetto di quanto previsto dai CAM;
- rispettare le norme CEI 61-233 riferimento europeo EN 60335-2-75 (norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita);
- i distributori contraddistinti come "tipo C" (a doppia temperatura per i prodotti freschi) devono essere dotati di sistema di sicurezza frigorifero che impedisce l'erogazione del prodotto in caso di mal funzionamento della catena del freddo;
- segnalare chiaramente sul display l'indisponibilità del prodotto e l'eventuale avaria o malfunzionamento rilevato;
- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo, facilmente leggibili dal consumatore;
- dare particolare evidenza dei prodotti equo&solidali, per celiaci, bio, km-zero, etc.;

Selezione prodotti e gestione resti

I distributori devono essere predisposti per l'accettazione di tutti i tagli di moneta metallica tranne i centesimi di euro taglio 0,01 EUR e 0,02 EUR).

Devono erogare il resto (esclusi centesimi di euro taglio 0,01 EUR e 0,02 EUR).

Devono essere predisposti per il funzionamento a chiave/card magnetica ricaricabile da distributore e per ulteriori strumenti di pagamento offerti in sede di gara (es: App; carte elettroniche; etc..).

Per i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo di APP o comunque metodi di pagamento diversi dal contante il Concessionario prevederà uno sconto in misura non inferiore al 10% del prezzo di listino del prodotto; Qualora prevista per il rilascio di chiavi/card magnetiche di pagamento, la ditta rilascerà al richiedente ricevuta di versamento della cauzione determinata in sede di offerta. Tale cauzione verrà rimborsata al momento della restituzione della chiave. La cauzione richiesta non potrà superare il valore di euro 3,00.

La gestione degli strumenti elettronici (consegne agli utenti, attivazioni, guasti, sostituzioni e tutti gli eventuali problemi connessi o conseguenti) sarà a esclusivo carico del Concessionario.

ART. 12 - PRODOTTI

Il prodotti presenti all'interno dei distributori dovranno essere tutti di prima qualità e conformi alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari, consisteranno in bevande fredde analcoliche, (bibite, acqua, succhi di frutta), bevande calde da colazione (caffè, thè, latte, cappuccino, orzo, cioccolato), merendine dolci o salate preconfezionate a lunga conservazione.

I prodotti confezionati dovranno riportare la denominazione del produttore, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali, essere confezionati singolarmente e riportare l'indicazione della data di scadenza e la tracciabilità del lotto di produzione, e dovranno essere confezionati, etichettati, trasportati e stoccati in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dalla ditta, redatto ai sensi dei criteri del sistema HACCP. Inoltre

*L'assortimento dei prodotti dovrà rispettare rigorosamente le prescrizioni dei Criteri ambientali minimi (CAM) adottati con Decreto 9 aprile 2025, e in particolare alle **CLAUSOLE CONTRATTUALI** del punto 2.2.2 **Tipologie e caratteristiche dei prodotti offerti**, paragrafi:*

- 2.2.2.1 Bevande fredde;
- 2.2.2.2 Bevande calde;
- 2.2.2.3 Frutta e ortaggi
- 2.2.2.4 Insalate
- 2.2.2.5 Panini e prodotti da forno
- 2.2.2.6 Prodotti esotici
- 2.2.2.7 Merende (snack) a base di latte e latticini
- 2.2.2.8 Merende (snack) salate;
- 2.2.2.9 Merende (snack) dolci;
- 2.2.2.11 Prodotti privi di glutine e prodotti privi di lattosio.

Per le specifiche dei prodotti si rimanda integralmente al Decreto 9 aprile 2025.

Per favorire le scelte alimentari sane dal punto di vista nutrizionale degli utenti, il Concessionario dovrà effettuare rendere edotto il consumatore delle scelte operate nella composizione dell'offerta. I contenuti, modalità e tipologie della comunicazione sono condivisi e concordati con direttore dell'esecuzione del contratto

In ottemperanza ai criteri ambientali minimi (CAM) del D.M. 9 aprile 2025, **punto 2.2.6 "Comunicazione"** l'esecutore del servizio deve:

- rendere disponibili materiali informativi (poster/opuscoli/etichette/banner) nonché elenco ingredienti e caratteristiche nutrizionali dei prodotti offerti, accanto ai distributori automatici;

- garantire una presentazione ottimale dei prodotti più salutari raccomandati: l'acqua, ad esempio, deve essere posta in posizione a più alto potenziale di vendita e le bevande a più alto contenuto calorico devono essere poste in posizione a più basso potenziale di vendita. Di norma, si intendono a più alto potenziale di vendita le posizioni poste all'altezza degli occhi.
- porre particolare attenzione per tutelare la salute dei consumatori intolleranti o allergici. Il Concessionario dovrà adeguatamente segnalare, con appositi avvisi e/o liste, e rendere disponibili, gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza.
- fornire indicazioni per l'utenza sui materiali con cui sono realizzati gli imballaggi, nonché i mescolatori e le posate per il consumo dei prodotti presenti nel distributore, per consentire un corretto conferimento nel contenitore di destinazione;
- in ciascuna apparecchiatura collegata alla rete idrica, ivi incluso nei distributori automatici di spremute, deve fornire idoneo avviso all'utenza del fatto che la medesima non eroga automaticamente il bicchiere monouso se si inserisce un bicchiere o tazza riutilizzabile e comunica che questa misura ed il prezzo applicato al bicchiere monouso, sono previsti ai fini della prevenzione dei rifiuti nonché degli impatti ambientali connessi alla produzione e al trasporto dei prodotti monouso;
- elencare i principali criteri ambientali (o sociali) applicati che derivano dall'attuazione delle specifiche tecniche, delle clausole contrattuali ed eventualmente dei criteri premianti dei CAM;
- rendere evidente ai consumatori le caratteristiche dei prodotti destinati ai soggetti con diverse fattispecie di restrizioni dietetiche;
- rendere riconoscibili da parte del consumatore i prodotti biologici, così come quelli provenienti dal commercio equo e solidale, anche, ad esempio, collocandoli in spazi dedicati segnalati nel distributore;
- esporre le informazioni relative ai prodotti con minor contenuto di zucchero, sodio, grassi anche all'esterno dell'apparecchiatura, per facilitare la corretta selezione degli alimenti più appropriati per l'utenza.

Verifica: la relazione CAM deve riportare e descrivere la documentazione utile alla verifica di conformità ai punti sopra descritti.

12.1 - ULTERIORI PRESCRIZIONI RICHIESTE SU PRODOTTI

Qualora in corso di fornitura alcuni prodotti fossero reputati non idonei o di qualità non gradita all'utenza dovranno essere sostituiti, senza variazioni di prezzi né condizioni, con altri di tipologia simile.

Scadenze prodotti:

I prodotti erogati non dovranno avere scadenza troppo ravvicinata e anche laddove sia indicato "consumare preferibilmente entro il ..." dovrà comunque non essere superata la data indicata.

La vendita di prodotti oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità potrà determinare la risoluzione immediata del contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.

Intolleranze e allergie:

Il Concessionario dovrà adeguatamente segnalare, con appositi avvisi e/o liste, gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza (a titolo di esempio: 1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro - 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei - 3. Uova e prodotti a base di uova - 4. Pesce e prodotti a base di pesce - 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi - 6. Soia e prodotti a base di soia - 7. Latte e prodotti a base di latte - 8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia e i loro prodotti - 9. Sedano e prodotti a base di sedano - 10. Senape e prodotti a base di senape - 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo - 12. Anidride solforosa

e solfiti - 13. Lupini e prodotti a base di lupini - 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi, ecc...), pena l'applicazione delle penali previste dall'art. 24 del Capitolato.)

La Regione Emilia-Romagna si riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti erogati al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta o minime di legge, In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese della ditta nel minor tempo possibile, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni e l'applicazione di penalità, come previsto al successivo art. 24.

In nessun caso potranno essere somministrate bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Prevenzione degli sprechi alimentari

Il Concessionario deve adottare apposite misure per prevenire gli sprechi alimentari. In caso di rischio di sprechi e tenendo conto del trend di consumo che emerge dal monitoraggio dei dati di vendita, i prodotti, sulla base di un progetto da condividere con il direttore dell'esecuzione del contratto, sono donati entro la scadenza della "Shelf-life" ossia il "termine minimo di conservazione del prodotto" ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ai soggetti indicati nell'art. 13 della Legge 19 agosto 2016, n. 166 che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari ed è gestito in modo tale da evitare lo sviluppo e la contaminazione microbica fino al momento del consumo, ottimizzando la logistica con le soluzioni più appropriate al contesto locale, quali ad esempio, il recupero delle eccedenze da parte di associazioni, organizzazioni, banchi alimentari presenti nelle immediate vicinanze, i trasporti a pieno carico, etc.

Verifica: Il Concessionario dovrà dimostrare al responsabile dell'esecuzione del contratto le modalità di gestione dell'invenduto attraverso accordi con organizzazioni non lucrative di utilità sociale, presentando, a cadenza annuale, un rapporto elaborato anche sulla base delle informazioni ricevute dall'organizzazione non lucrativa di utilità sociale scelta per la donazione.

Raccolta degli imballaggi

Si richiama qui il rispetto di quanto previsto dai CAM per l'affidamento dei servizi di pulizia di edifici (approvato con DM 51 del 29 gennaio 2021, in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021), in cui la clausola contrattuale sub C, c) n.6 sulla gestione dei rifiuti, prevede che i rifiuti urbani prodotti nell'edificio, devono essere conferiti secondo le modalità di conferimento stabilite dal Comune della struttura servita o, nel caso di trasporto su ferrovia o via mare e assimilati, secondo le modalità di raccolta stabilite dal Comune in cui detti rifiuti dovranno essere conferiti".

Con specifico riferimento alla gestione dei rifiuti si precisa inoltre quanto segue:

- Rifiuti generati dalla gestione del servizio (es: imballaggi secondari: fondi caffè: etc....) — raccolta e smaltimento a carico del concessionario, nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità di raccolta stabilite dal Comune in cui detti rifiuti dovranno essere conferiti, come illustrato nella Relazione CAM e nell'offerta tecnica.

- Rifiuti generati dalla consumazione dei prodotti - raccolta e smaltimento a carico del concedente. Per consentire un corretto recupero dei diversi materiali, la Regione Emilia-Romagna prevede la collocazione, nelle adiacenze delle macchine distributrici di alimenti e bevande, di contenitori per la raccolta differenziata con caratteristiche conformi alla norma tecnica UNI 11686 "Waste Visual Elements", con istruzioni chiare riguardo ai materiali da conferirvi, tenendo conto delle tipologie di prodotti ed imballaggi presenti nel distributore e delle istruzioni sulla suddivisione ed il conferimento dei rifiuti impartite a livello territoriale.

ART. 13 - UTILIZZO DEGLI SPAZI E IMPIANTISTICA

Poiché il distributore è una apparecchiatura elettromeccanica allacciata alle reti di distribuzione dell'elettricità e dell'acqua dello stabile ne consegue che tutti gli aspetti di sicurezza elettrica descritti nelle specifiche norme CEI/UNI dovranno essere rispettati dalla impresa aggiudicataria per garantire la sicurezza elettrica degli utenti;

Ciascun distributore dovrà essere dotato di interruttore magneto-termico differenziale di portata adeguata all'assorbimento elettrico dell'apparecchiatura e $I_{dn}=30mA$ (comunemente definito "interruttore salvavita") e di rubinetto di arresto sulla linea di alimentazione idrica.

Nella realizzazione degli impianti deve essere salvaguardata anche l'estetica degli spazi, evitando allacci volanti e mantenendo, per quanto possibile occultati cavi, prese, interruttori e rubinetti.

Il DEC può chiedere, e il Concessionario è obbligato a provvedere, l'installazione di distributori di bevande calde autoalimentati, con serbatoio di acqua interno, per le sedi in cui risulti impossibile la realizzazione di idoneo allaccio idrico.

La Regione Emilia-Romagna si assume l'obbligo di fornire a propria cura e spesa l'energia elettrica e l'acqua necessarie per il funzionamento dei distributori automatici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili e le condizioni logistiche dei locali. Eventuali variazioni agli impianti sono a cura e spese del concessionario. Non sarà ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibili.

ART. 14 - TERMINI PER LA CONSEGNA E L'INSTALLAZIONE

Tutti gli articoli oggetto della presente gara devono essere consegnati ed installati, a cura del Concessionario entro e non oltre 60 (sessanta) giorni lavorativi con decorrenza dalla data di ricevimento della comunicazione scritta.

La collocazione degli apparecchi sarà concordata di comune accordo tra le parti in luoghi facilmente accessibili, che non costituiscano intralcio alle attività degli Uffici Regionali.

Il Concessionario si impegna ad eseguire le installazioni dei distributori entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla stipula del contratto - ovvero dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto se prevista - in funzione del programma di dismissione delle apparecchiature esistenti che sarà fornito per iscritto prima della data di avvio del contratto. Il completamento delle installazioni si intende effettuato con l'allacciamento alla rete elettrica e alla rete idrica per un perfetto e immediato funzionamento di tutte le apparecchiature in elenco, nonché con adeguata formazione al personale-utente.

Al termine delle installazioni il Concessionario trasmetterà elenco su formato elettronico di tutte le apparecchiature installate con indicazione di sede, data e modello installato.

Il Concessionario dovrà dare comunicazione scritta dell'installazione dei distributori all'Autorità cui spetta l'esercizio della vigilanza igienico-sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 3 del Regolamento approvato con D.P.R. 26/3/1980 n. 327 e copia della stessa dovrà essere consegnata ai competenti uffici della Regione Emilia-Romagna contraente.

Il Concessionario dovrà:

- eseguire, a propria cura e spese, tutti gli interventi di trasporto, installazione, per la attivazione dei distributori negli spazi designati;
- provvedere, senza oneri per la Regione Emilia-Romagna, al completo smaltimento del materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dalle attività operative relative alle installazioni.

In fase di installazione dei distributori saranno verificate la conformità e corrispondenza dei macchinari installati con le schede tecniche e le dichiarazioni della Relazione CAM con particolare riferimento ai seguenti criteri: 2.1.3 Distributori di acqua di rete, 2.1.4 Distributori di acqua calda e bevande calde, 2.1.5 Consumi energetici e gas refrigeranti, - 2.2.3 Raccolta degli imballaggi, 2.2.4 Prevenzione degli sprechi alimentari, 2.2.5 Manutenzione delle apparecchiature e riduzione dei consumi energetici.

L'installazione dovrà essere documentata da apposito rapporto tecnico sottoscritto dal CS e dal Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Alla scadenza contrattuale, il Concessionario dovrà rimuovere le proprie apparecchiature e ripristinare lo stato dei luoghi nelle condizioni in cui si trovavano prima della stipula del **contratto, entro 30 (trenta)** giorni successivi alla data di scadenza del contratto.

A tal proposito, verranno redatti appositi verbali di riconsegna degli spazi.

Per tutte le disinstallazioni (quelle conclusive del Contratto e quelle richieste o autorizzate nel corso del Contratto) il Concessionario deve farsi carico delle seguenti attività:

- a) disattivazione, distacco, ritiro e trasporto dei distributori;
- c) rimozione di eventuali materiali di risulta;
- d) ripristino e pulizia degli spazi.

Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o agli impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica; le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario, attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia fideiussoria prestata, fatto salvo il diritto della Regione Emilia-Romagna ad ottenere il risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.

Il Concessionario, alla scadenza contrattuale, non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita.

ART. 15 - RIFORNIMENTO E LIVELLI DI SERVIZIO

Il servizio di distribuzione automatica dovrà essere gestito sotto la completa responsabilità del concessionario, con l'organizzazione dei mezzi e del personale necessario e nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Il rifornimento dei distributori deve essere eseguito almeno una volta a settimana e comunque con frequenza adeguata alle singole sedi, in relazione all'utenza potenziale e ai consumi stimati e rilevati, in modo da mantenere la costante disponibilità dei prodotti.

Il personale addetto del Concessionario deve provvedere, per ogni passaggio di rifornimento e per ogni distributore, ivi compresi quelli eventualmente installati per l'erogazione d'acqua potabile, alle seguenti prestazioni minime:

- verifica generale della corretta funzionalità delle macchine;
- rifornimento delle materie prime e dei prodotti mancanti o carenti;
- pulizia delle macchine estesa anche al pavimento e agli spazi adiacenti, ogni volta che si rilevi sporcizia e/o rifiuti derivanti dall'uso dei distributori;

Il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, necessaria a mantenere i distributori automatici in perfetto stato d'uso e eseguire le riparazioni e/o sostituzioni, in caso di malfunzionamenti o guasti. Il concessionario si impegna ad intervenire entro e non oltre le 72 ore dalla segnalazione.

Il Concessionario si impegna a rispettare i seguenti livelli di servizio:

Livello di servizio	Tempi di intervento massimi (1)
Installazione spostamenti	Entro il termine massimo di 60 gg lavorativi
Disinstallazione e ripristino spazi	Entro il termine massimo di 30 gg lavorativi
Per il rifornimento e/o riassortimento dei prodotti esauriti.	Minimo un passaggio alla settimana.
Per riparazioni dei distributori in caso di guasti o malfunzionamenti.	RIPARAZIONE: Entro e non oltre 72 ore dalla segnalazione del guasto.

Per la sostituzione del distributore con altra apparecchiatura avente caratteristiche tecniche uguali o superiori, nel caso l'entità del guasto non consenta la riparazione.	INTERVENTO: entro le 72 ore successive alla segnalazione; SOSTITUZIONE: entro due giorni lavorativi successivi alla segnalazione.
Igienizzazione e sanificazione dell'attrezzatura	INTERVENTO. Un intervento accurato di pulizia e igienizzazione settimanale.

ART. 16 - ASSISTENZA AGLI UTENTI E GESTIONE RECLAMI

Il Concessionario deve avere attivo, o attivare, un recapito telefonico dedicato all'assistenza per gli utenti del servizio di distribuzione e alla gestione dei reclami.

Il recapito telefonico per l'assistenza deve essere gestito da un Call Center con un numero di terminali ed operatori adeguato al volume delle chiamate e tale da mantenere i tempi di attesa degli utenti entro limiti ragionevoli: in linea di massima, la risposta deve essere garantita entro un minuto (due minuti nei periodi di più intenso traffico telefonico).

Il numero del recapito deve essere posto in evidenza sul frontale di ogni distributore installato presso le sedi della Regione Emilia-Romagna e deve avere le funzionalità del numero verde, utilizzabile senza costi per gli utenti, sia da telefono fisso che da cellulare, per:

- segnalare la mancanza o la carenza di prodotti;
- segnalare guasti o mancata o irregolare erogazione dei prodotti;
- segnalare irregolarità o disservizi di carattere generale;
- richiedere rimborsi per mancata erogazione dei prodotti o del resto.

Il Concessionario sarà tenuto a rimborsare ogni importo versato (o scalato dal credito residuo), cui non abbia fatto seguito l'erogazione del prodotto.

Riguardo all'ultimo punto, i rimborsi sono effettuati non oltre massimo 5 giorni, in modo da fornire puntuale riscontro ad ogni richiesta, evitando la necessità di successivi solleciti da parte degli utenti.

ART. 17 - REPORTISTICA

Per razionalizzare e ottimizzare la gestione operativa del Servizio è richiesto al concessionario l'utilizzo di sistemi di telemetria.

L'applicativo gestionale grazie alla rete GSM o via internet, deve consentire al DEC di accedere alla rete dei distributori automatici da pc, da smartphone o tablet in completa autonomia;

L'utenza a disposizione del DEC deve consentire di monitorare da remoto:

- il censimento delle apparecchiature in rete al fine di estrapolare report mirati;
- la data d'installazione e la data prevista di fine locazione;
- il monitoraggio dell'assortimento e degli stock dei prodotti presenti nei distributori finalizzato alle verifiche "*Tipologie e caratteristiche ambientali dei prodotti presenti all'interno dei distributori*" e del rispetto e alla gestione degli sprechi alimentari;
- alla verifica dell'esecuzione degli interventi di manutenzione predittiva;

Il Concessionario, in ogni caso dovrà trasmettere alla Regione Emilia-Romagna, su base annuale, ovvero su richiesta della Regione Emilia-Romagna, un report in formato elettronico contenente almeno le seguenti informazioni:

- numero dei distributori, tipologia, posizionamento, elenco prodotti erogati, data di installazione;
- numero di erogazioni nell'anno per tipologia di prodotto, suddivise per punti di ristoro;
- numero di erogazioni totali nell'anno suddivise per punti di ristoro;

- incasso annuale per tipologia di prodotto, suddiviso per punti di ristoro;
- incasso totale annuale suddiviso per punto di ristoro;
- report statistici e relazioni sulla tipologia delle segnalazioni per disservizi pervenute al call center, con l'indicazione dei problemi più rilevanti segnalati e le soluzioni correttive adottate per il miglioramento del servizio.

*Inoltre, nel rispetto del D.M. 9 aprile 2025, punto **2.2.5 Manutenzione delle apparecchiature e riduzione dei consumi energetici**, allo scopo di facilitare i controlli previsti dal Decreto, il Concessionario deve rendere disponibili, preferibilmente tramite accesso a una piattaforma WEB condivisa su CLOUD, le versioni aggiornate dei seguenti documenti:*

- ***il calendario delle specifiche attività di manutenzione e pulizia programmate sulle apparecchiature installate e gestite nell'ambito del servizio (ad esempio, le operazioni di pulizia delle serpentine dei condensatori; il settaggio delle temperature; la sostituzione dei filtri delle apparecchiature microfiltrati etc.), coerente con le indicazioni fornite nei manuali tecnici di istruzioni per l'uso e la manutenzione del fabbricante;***
- ***i manuali tecnici del fabbricante di istruzioni per l'uso e la manutenzione (a partire dalla prima programmazione delle attività di manutenzione).***
- ***il registro delle operazioni di manutenzione e pulizia eseguite (da esibire su richiesta del responsabile dell'esecuzione del contratto o di altro responsabile indicato dalla stazione appaltante, al fine di monitorare l'effettiva esecuzione delle attività manutentive e di pulizia nelle giornate indicate nel programma, su base campionaria).***
- ***il registro delle attività manutentive effettuate sulle apparecchiature distributrici di acqua di rete trattata (esempio, microfiltrata);***
- ***il Piano di sicurezza per gli impianti di trattamento dell'acqua al punto d'uso specifico, (elaborato tenendo conto della linea guida di pari oggetto, redatta per conto delle principali Associazioni di categoria settoriali e del Manuale di corretta prassi igienica per la Distribuzione di acqua Affinata, Refrigerata e/o Gasata da Unità Distributive automatiche aperte al pubblico (MCDA), redatto da AQUA ITALIA e UTILITALIA, validato dall'ISS e dal Ministero della Salute).***
- ***i risultati delle analisi batteriologiche sulle bevande fredde erogate tramite distributori automatici allacciati alla rete idrica, che sono effettuate a cadenza semestrale a carico del concessionario;***
- ***i risultati delle analisi batteriologiche sulle dell'acqua trattata previste nel citato Manuale di corretta prassi igienica, a cadenza almeno annuale.***
- ***il "Piano per la riduzione dei consumi energetici;***

ART. 18 - PERSONALE ADDETTO

Il Concessionario dovrà garantire per tutta la durata del contratto l'entità numerica lavorativa adeguata a garantire la continuità e la regolarità del servizio, in ogni periodo dell'anno, organizzando opportunamente le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie, coerentemente con la struttura organizzativa proposta in sede di gara nell'Offerta Tecnica.

Il Concessionario dovrà avvalersi di proprio personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le funzioni connesse con l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato.

Prima dell'inizio del servizio il Concessionario è tenuto a comunicare alla Regione Emilia-Romagna il nominativo del Coordinatore del servizio che dovrà rapportarsi con il RUP.

Il personale deve essere provvisto di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) di riferimento, nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.

Il personale che effettua il rifornimento o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve:

- attenersi alla normativa nazionale e comunitaria in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento riportante le generalità del dipendente e la denominazione della ditta di appartenenza. Dovrà altresì vestire in maniera appropriata e rispondente alle prescrizioni normative in materia di disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande;

Il Concessionario si impegna ad applicare integralmente a favore dei propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per le località dove sono eseguite le prestazioni; a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché quelle connesse al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, la Regione Emilia-Romagna effettua trattenute sulla cauzione definitiva.

La Regione Emilia-Romagna è esplicitamente sollevata da ogni obbligo/responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dal Concessionario all'esecuzione delle attività relative al servizio oggetto del presente Capitolato per quanto attiene a retribuzione, contributi assicurativi, assistenziali, previdenziali, assicurazioni infortuni ed ogni adempimento, prestazione ed obbligazione inerente il rapporto di lavoro con il Concessionario secondo le leggi ed i contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria in vigore.

Nel caso in cui la valutazione del rischio del Concessionario, una normativa nazionale o comunitaria o il regolamento interno della struttura servita preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto della concessione, gli operatori ne devono essere dotati — con acquisto a carico del Concessionario - in conformità al già richiamato D.Lgs. n. 81/2008.

A fronte di comportamenti inappropriati o non idonei alle attività previste, accertati anche a seguito di segnalazioni dei Responsabili di sede e/ degli utenti, il DEC può richiedere al CS l'allontanamento del personale addetto al servizio presso le sedi della Regione Emilia-Romagna.

ART. 19 - CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

La Regione Emilia-Romagna si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del contratto, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

Regione Emilia-Romagna potrà conseguentemente disporre, in qualsiasi momento, ed a sua discrezione e giudizio, l'ispezione di mezzi e quant'altro fa parte dell'organizzazione del servizio al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato.

A tale fine l'appaltatore è tenuto a fornire al personale degli uffici regionali incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione.

ART. 20 - POLIZZA

Il Concessionario è responsabile dei danni comunque arrecati dai distributori automatici o dai prodotti erogati dagli stessi sia a persone e cose della Regione Emilia-Romagna sia a persone e cose di terzi e manleva, pertanto, la

Regione Emilia-Romagna da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate.

Il Concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà pertanto dimostrare di essere provvisto di polizza assicurativa RCT adeguata a tipologia ed importo alla concessione, in corso di validità e con premio regolarmente quietanzato di durata corrispondente a quella del contratto, a copertura della responsabilità civile per danni e rischi che possono derivare dall'esecuzione del servizio.

In particolare, il Concessionario dovrà dimostrare che la polizza RCT per danni causati a terzi e cose (intendendosi per terzi la Regione Emilia-Romagna appaltante, i propri dipendenti e qualunque altro utente che si trovi all'interno delle sedi presso le quali sono state predisposte postazioni per distributori o macchine a cialde) preveda massimali non inferiori a euro 3.000.000,00 per ogni sinistro con un limite minimo di euro 1.500.000,00 per ogni persona e minimo di euro 1.000.000,00 per danni a cose; ogni franchigia o scoperto è a carico della ditta concessionaria e deve prevedere la garanzia per responsabilità civile derivante dalla distribuzione/somministrazione e dallo smercio di prodotti in genere nonché copertura assicurativa contro i danni da incendio e allagamenti.

Copia della suddetta polizza assicurativa dovrà essere consegnata alla Regione Emilia-Romagna prima della sottoscrizione del contratto di concessione. Qualora la polizza non sia stipulata ad hoc ma il Concessionario sia già in possesso di una polizza assicurativa, ad essa dovrà essere allegato apposito atto aggiuntivo con il quale si dichiara che il servizio affidato in concessione dalla Regione Emilia-Romagna rientra nel novero delle attività garantite dalla polizza, che i massimali previsti non sono inferiore ai massimali richiesti dal capitolato e che non è previsto un limite al numero dei sinistri.

ART. 21 - SICUREZZA

Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

A tal fine, il Concessionario dovrà:

- Comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008.
- Prendere atto che la Regione Emilia-Romagna ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) allegato, che include la stima dei costi per gli oneri relativi alla sicurezza necessari per l'eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze. Il Concessionario è tenuto a fornire ogni informazione necessaria ad integrare o aggiornare il DUVRI, specificando i rischi che le proprie attività potrebbero introdurre nei confronti del personale della Regione Emilia-Romagna e/o di altri soggetti presenti.
- Elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per le attività specifiche oggetto della Concessione, provvedendo all'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre al minimo i rischi.
- Fornire alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice dei Contratti Pubblici, i costi a proprio carico relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all'esercizio dell'attività oggetto della Concessione.

Per gli aspetti operativi, il Concessionario garantirà che:

- Le attività di rifornimento e manutenzione dei distributori siano organizzate privilegiando orari e giornate di minor presenza di personale e di pubblico, previo accordo con la committenza, al fine di minimizzare le interferenze.
- L'accesso dei mezzi e del personale alle aree del Committente avvenga nel rispetto del Regolamento Accessi, ove definito, e seguendo le indicazioni della viabilità interna.
- L'installazione dei distributori, inclusa la realizzazione dell'allaccio elettrico e idrico, sia eseguita a regola d'arte, utilizzando le predisposizioni specifiche messe a disposizione dall'Ente.

- Gli interventi sugli impianti elettrici siano eseguiti in assenza di tensione, con le parti attive messe in sicurezza, essendo vietato eseguire lavorazioni su impianti in tensione.
- I distributori automatici, in particolare quelli eroganti bevande calde e/o connessi alla rete idrica, siano dotati di adeguate misure tecniche e gestionali di prevenzione e protezione per ridurre il rischio di contaminazione batterica, inclusa la prevenzione contro la Legionellosi, garantendo la corretta manutenzione e pulizia periodica degli impianti idraulici interni alle macchine.
- Durante tutte le operazioni, sia assicurata la segregazione delle aree di lavoro, ove necessario, e l'utilizzo di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da parte del proprio personale.
- Il proprio personale sia informato sulle procedure di emergenza delle sedi e si attenga scrupolosamente alle indicazioni in caso di allarme, evacuando ordinatamente le aree e recandosi ai punti di raccolta designati.

Resta ferma la piena responsabilità del Concessionario per la valutazione e la gestione di tutti i rischi specifici derivanti dalla propria attività e per l'adozione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione.

ART. 22 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà provvedere, autonomamente e a proprie spese, alla predisposizione ed alla gestione del programma di autocontrollo basato sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), riferito a tutte le fasi in cui si articolerà il servizio oggetto della Concessione.

Il Concessionario dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Reg. CE 852/2004 e dal D. Lgs. n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e adottare un piano di autocontrollo in ottemperanza al Reg. CE 852/2004.

Il Concessionario verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dai produttori.

Il Concessionario dovrà ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici (capitolo III allegato II Reg. CE 852/2004).

ART. 23 - APPLICAZIONE PENALI

Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione delle attività relative alla concessione che non siano imputabili rispettivamente alla Regione Emilia-Romagna o a forza maggiore o caso fortuito, il RUP può procedere all'applicazione di penali, in particolare:

- per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati agli artt. 15 - RIFORNIMENTO E LIVELLI DI SERVIZIO viene applicata una penalità di € 50,00;
- per mancato rispetto di norme in materia di sicurezza: da euro 30,00 a euro 200,00 per inadempienza;
- applicazione di prezzi non conformi: euro 100,00;
- in occasione di qualsiasi altro disservizio o inadempienza segnalata e contestata alla ditta la Regione Emilia-Romagna si riserva di applicare una penale di importo fino a € 200,00.
- euro 100,00 per ogni tipologia di prodotto di cui sia stata verificata difformità ai sensi dell'ART. 12 – PRODOTTI e 12.1 - ULTERIORI PRESCRIZIONI RICHIESTE SU PRODOTTI;
- euro 100,00 per la mancata attivazione o per il mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP per ciascuna segnalazione;
- euro 100,00 per ogni distributore non corrispondente nella tipologia e/o nella qualità e/o nella quantità rispetto alle caratteristiche previste dall' ART. 11 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DISTRIBUTORI E EROGATORI E 11.1 - ULTERIORE DOTAZIONI E PRESTAZIONI per ogni giorno accertato di difformità fino alla data di adeguamento;

- da euro 100,00 a euro 500,00, in funzione della gravità dell'inadempimento e della reiterazione della contestazione;
- da euro 100,00 a euro 500,00, in funzione della gravità dell'inadempimento e della reiterazione della contestazione, in caso di mancata pulizia dei distributori e/o delle aree circostanti;
- euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza del prodotto;
- euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di pagamento canoni indicati all'articolo 8;
- euro 25,00 per ogni giorno di ritardo nella trasmissione dei report ai sensi dell'art. 17;
- euro 25,00 nel caso di aumenti di prezzi non autorizzati per ogni giorno di erogazione.

I giorni di ritardo si intendono solari e consecutivi dal verificarsi dell'evento.

Per il pagamento delle penali la Regione Emilia-Romagna potrà rivalersi sulla cauzione prestata, la quale dovrà essere successivamente reintegrata.

Al verificarsi dell'inadempimento la Regione Emilia-Romagna invierà comunicazione alla ditta con richiesta di conformarsi alle prescrizioni contrattuali e di addurre le proprie giustificazioni entro il termine assegnato (in relazione anche all'urgenza dell'adempimento). Qualora il concessionario non adduca accettabili giustificazioni, la stazione appaltante applicherà la penale.